



COMUNICATO UFFICIALE N. 195
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 228/A, 229/A, 230/A e 231/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 820 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig.ri Ilaria INCHINGOLO e Roberto PIRAS, avente ad oggetto la seguente condotta:

ILARIA INCHINGOLO, calciatrice della società Res Roma, per aver, in violazione dell'art. 1 *bis* comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 11 dello stesso C.G.S., postato sul social network Facebook, frasi offensive e discriminatorie nei confronti della società Mozzanica e loro tesserati;

ROBERTO PIRAS, tesserato quale allenatore di base per la Res Roma, per aver, in violazione dell'art. 1 *bis* comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 11 dello stesso C.G.S., per aver postato sul social network Facebook, frasi offensive e discriminatorie nei confronti della società Mozzanica e loro tesserati;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dai Sig.ri Ilaria INCHINGOLO e Roberto PIRAS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 10 giornate di squalifica per la Sig.ra Ilaria INCHINGOLO e 4 mesi di squalifica per il Sig. Roberto PIRAS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1060 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. Claudio BAZZONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO BAZZONI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per l'A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, per aver il giorno 17 maggio 2015, all'atto dell'uscita dal campo sportivo "Rocco Picarella", sito in Roma, nel quale si era svolto l'incontro di calcio tra A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA e A.S.D. UNIPOMEZIA VIRTUS (gara di spareggio per determinare la prima classificata del Girone D del Campionato Allievi Provinciali), colpito, all'improvviso e senza alcuna giustificazione, con un violento pugno il sig. Michael Giovannini, calciatore dell'A.D.S. PRO CALCIO CECCHINA, facendolo cadere per terra svenuto, procurandogli trauma facciale con ferite escoriate multiple, rottura dell'incisivo laterale destro e ferita escoriata del ginocchio destro (come emerge dalla cartella clinica);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giancarlo BAZZONI nella qualità di esercente la potestà genitoriale del calciatore Claudio BAZZONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di squalifica per 4 (quattro) giornate di gara per il Sig. Claudio BAZZONI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1008 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. Marcello BARONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCELLO BARONE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società Gallipoli Football 1909 srl ssd, in violazione dell'art. 10 comma 3 *bis* del C.G.S. in relazione al punto 11) pagina 4 del Comunicato Ufficiale n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014 la liberatoria rispetto alle pendenze debitorie, come prescritto al punto 11) pag. 4 del C.U. n. 138 del 26 maggio 2014;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marcello BARONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Marcello BARONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 231 /A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1099 pf 13/14 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco CAROLI, Giuseppe RANZANI, Andrea NARDI e della società ASD SOCCER OLEGGIO, rappresentata dall'attuale Presidente, Sig. Riccardo GOLFETTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO CAROLI, tesserato quale dirigente/allenatore per la società ASD SOCCER OLEGGIO, per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo C.G.S.), anche in relazione all'art. 10, c. 2, C.G.S., utilizzato nel "4° torneo primaverile" organizzato dalla Soc. A.S. TICINIA ROBECCHETTO, nelle file della propria squadra e senza indicarne il nominativo nella distinta di gara, il calciatore NARDI Andrea (tesserato per la Soc. A.S.D. BELLINZAGO CALCIO), senza che lo stesso avesse al riguardo alcuna preventiva autorizzazione dalla società di sua appartenenza;

GIUSEPPE RANZANI, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD SOCCER OLEGGIO, in violazione dei principi di lealtà e correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo C.G.S.), anche in relazione all'art. 10, c. 2, C.G.S., poiché, pur essendo a conoscenza che tra il gruppo di esordienti 2001 allenato dal Sig. CAROLI, vi era la presenza attiva agli allenamenti di un tesserato per altra società, privo di autorizzazione al riguardo, non ha impedito il protrarsi di tale situazione, e neanche ha impedito che, successivamente, il medesimo calciatore prendesse parte a tornei, addirittura in luogo di calciatori tesserati per la propria società;

ANDREA NARDI, in violazione dei principi di lealtà e correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo C.G.S.), anche in relazione all'art. 10, c. 2, C.G.S., per aver partecipato nelle file della Soc. SOCCER OLEGGIO, al detto torneo, ancorché lo stesso risultasse tesserato per la Soc. A.S.D. BELLINZAGO CALCIO che, non aveva al riguardo, fornito alcuna preventiva autorizzazione;

ASD SOCCER OLEGGIO, per responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per le violazioni addebitate, rispettivamente, al proprio Presidente ed ad un proprio tesserato e per essere la società a cui vantaggio è stata svolta anche la condotta del calciatore Nardi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CAROLI, dal Sig. Giuseppe RANZANI, dalla Sig.ra

Gelsomina PARILLA, in qualità di madre del calciatore minore Andrea NARDI, e dalla Società ASD Soccer Oleggio, rappresentata dal Presidente Sig. Riccardo GOLFETTO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 6 giornate di squalifica per il Sig. Marco CAROLI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe RANZANI, 2 giornate di squalifica per il Sig. Andrea NARDI e 320 euro di ammenda per la Società ASD SOCCER OLEGGIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio